



2024/2072

1.8.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2072 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2024

che rifiuta il rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura

[notificata con il numero C(2024)3704]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2065/2003 stabilisce che solo gli aromatizzanti di affumicatura inclusi nell'elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati («elenco dell'Unione») possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione. Scansmoke SEF 7525 (SF-004) è stato incluso in tale elenco con data di scadenza dell'autorizzazione fissata al 1° gennaio 2024.
- (3) Il 30 giugno 2022 la società Azelis Denmark A/S ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura.
- (4) Il 28 settembre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) ⁽³⁾.
- (5) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha osservato che Scansmoke SEF 7525 (SF-004) contiene stirene e benzofurano, che sollevano potenziali preoccupazioni riguardanti la genotossicità. In linea con la dichiarazione dell'Autorità sulla valutazione della genotossicità delle miscele chimiche ⁽⁴⁾ e considerato che le stime dell'esposizione per lo stirene e il benzofurano superano la soglia di allarme tossicologico (TTC) di 0,0025 µg/kg pc al giorno per gli agenti mutageni e/o cancerogeni DNA-reattivi, nonché che sono necessari ulteriori dati per chiarire la potenziale genotossicità di tali sostanze, l'Autorità ha concluso che non è possibile escludere le potenziali preoccupazioni in materia di sicurezza connesse alla genotossicità di Scansmoke SEF 7525 (SF-004). L'Autorità ha inoltre concluso che anche la parte non identificata di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) solleva potenziali preoccupazioni riguardanti la genotossicità.

⁽¹⁾ GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2065/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1321/oj).

⁽³⁾ EFSA (2023). *Scientific opinion on the renewal of the authorisation of Scansmoke SEF7525 (SF-004) as a smoke flavouring Primary Product*. EFSA Journal. 21(11), <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8366>.

⁽⁴⁾ EFSA (2019). EFSA Journal 2019;17(1):5519, 11 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5519>.

- (6) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/2003 possono essere autorizzati e immessi sul mercato solo aromatizzanti di affumicatura che non pongono rischi per la salute umana. È pertanto opportuno rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura.
- (7) Tuttavia, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di utilizzare Scansmoke SEF 7525 (SF-004) come prodotto primario aromatizzante di affumicatura per la produzione di alimenti da immettere sul mercato fino al 1° luglio 2029, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione ⁽³⁾, Scansmoke SEF 7525 (SF-004) dovrebbe poter essere immesso sul mercato fino a tale data.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rinnovo dell'autorizzazione di Scansmoke SEF 7525 (SF-004) quale prodotto primario aromatizzante di affumicatura è rifiutato.

Articolo 2

Scansmoke SEF 7525 (SF-004) può continuare a essere immesso sul mercato fino al 1° luglio 2029.

Articolo 3

Azelis Denmark A/S, Liskaer 5, 2730 Herley, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione, del 31 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall'elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati (GU L 2024/267, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2067/oj).